

nell'Adriatico, perchè ebbe la disgrazia d'incontrare un tempo che lo costrinse a rifugiare a Malta, debba pagare un'altra volta il diritto? Io credo, e l'onorevole commissario regio sarà con me, che finora non si è fatto così. Se l'onorevole Allievi non esaminava la questione dal punto di vista marino, poteva esaminarla dal punto di vista legale.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Allievi.

ALLIEVI. L'onorevole deputato Bixio naturalmente si è fatto forte della mia confessione d'inesperienza; ma io non l'aveva spinto sino a credere che i navigli non avessero delle carte di bordo, e non fossero soggetti a certe formalità, ed obbligati a render ragione di tutti gli atti che compiono. Anzi io ho detto che in seno alla Commissione questa ragione si è fatta valere, e che io stesso l'ho trovata sì forte da assentire al voto della maggioranza della Giunta. Ma la ragione che fa prevalere l'opinione contraria è che, malgrado queste formalità e questi rigori che sono imposti dalla legge, l'esperienza di persone che sono anch'esse in condizione di esser bene informate, ha persuaso che le frodi sono sempre egualmente possibili. E giacchè l'onorevole Costa ha citato l'esperienza ed il nome del deputato Di Torre Arsa, il quale, appunto per aver retto il dicastero delle dogane, fu iniziato alla pratica di queste cose del commercio marittimo, dirò che egli è stato uno dei primi e di quelli che più vigorosamente in seno della Commissione hanno segnalato gl'inconvenienti di cui ho fatto cenno.

Il deputato Costa ha parlato di alcune facilitazioni che si accordano ai vapori francesi, ma esse non agguagliano certo le facilitazioni che egli vorrebbe introdurre nell'attuale progetto di legge, il quale concede poi a tutti i piroscafi, che viaggiano sul mare, delle grandi agevolezze, che sono, a dir vero, accordate a tutte le navi, pel grande principio, che è stato stabilito, dell'abbonamento.

Questo principio, ed in ciò io credo consenziente tutta la Commissione, è realmente di somma importanza; esso è il perno su cui si regge tutta l'economia della nuova legislazione sui diritti marittimi.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Plutino.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, ministro per l'interno. L'onorevole Costa ha ammesso che quelli che fanno queste operazioni siano bastimenti di piccola portata, i quali prendono l'abbonamento.

Quanto poi alla questione dei piroscafi, egli non ha avvertito che l'articolo 7 accenna come i piroscafi pagheranno la tassa di ancoraggio una sola volta al mese; e per conseguenza i timori che egli metteva innanzi mi sembrano dileguarsi completamente.

Una sola cosa, lo confesso, trovo accettabile nella discussione che ha avuto luogo, ed è il caso di forza maggiore accennato dall'onorevole Bixio.

Ora, su questo punto il Ministero è disposto spiegare l'articolo in modo da contemplare questo caso.

Io non ho alcuna difficoltà, a nome del Ministero, di aggiungere all'articolo proposto dal Ministero le parole *escluso il caso di forza maggiore*.

Con quest'inciso io credo che sia dileguata la sola obiezione veramente sostanziale che potesse farsi.

Rispetto all'efficacia del contratto, per ovviare al contrabbando ed alla frode, l'onorevole Bixio sa quanto il riuscire a ciò sia difficile; ed io credo che non v'abbia bisogno di lunghe dimostrazioni per provare che il pericolo di frode sarebbe molto grande nei casi che vennero accennati.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

COSTA ANTONIO. Io non avrei difficoltà ad aderire; solo prego l'onorevole ministro di riflettere che le mie osservazioni tendono a mettere in rilievo che i bastimenti che esercitano il cabotaggio, e toccassero un porto estero, come punto intermedio del loro viaggio tra due o più porti nazionali, per fare nel porto estero operazioni di commercio, sono in peggiori condizioni dei battelli a vapore da me designati; inquantochè i battelli a vapore a cui io accennavo, siano quelli della compagnia Valéry, siano quelli del servizio italiano che noi siamo ora intenzionati di stabilire, trovansi governati da convenzioni speciali, per le quali i loro direttori sono ben solleciti di mettersi al coperto contro qualunque caso meno vantaggioso per le compagnie da loro amministrare; ma i capitani di bastimenti a vela non sono in questa condizione.

I bastimenti a vela, per poco che tocchino un porto estero e vi facciano operazioni di commercio, non godono di quei benefici ai quali sono ammesse le compagnie dei battelli a vapore per convenzione speciale. Essi vanno soggetti alla legge comune, e nella legge comune vi trovano il danno sul quale ho dovuto intrattenere finora la Camera.

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti l'articolo 3 col'aggiunta proposta dal signor ministro.

Nè darò lettura:

« I bastimenti che imbarcano o sbarcano merci in più porti, rade o spiagge dello Stato, pagano la tassa di ancoraggio nel luogo in cui incominciano l'operazione, e ne vanno esenti in quelli ove la continuano o la compiono, purchè in tale intervallo non tocchino alcun porto estero. Se toccano un porto, rada o spiaggia esteri, escluso il caso di forza maggiore, pagheranno la tassa come al primo approdo. »

COSTA ANTONIO. Domando la parola. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 4. Non godranno del beneficio accordato dall'articolo precedente quei bastimenti che, nel continuare lo sbarco del carico, imbarcassero altre merci, e quelli che, continuando l'imbarco, scaricassero merci. »

MINERVINI. Chiedo di parlare per proporre la soppressione di quest'articolo.

Io credo che sì la Commissione che il Ministero troveranno ragionevoli i motivi, per i quali io faccio siffatta proposta.

Questa legge, come si è già osservato, non è molto favorevole al piccolo commercio; ma questo articolo 4 è di danno sì al piccolo che al grande commercio, ed è perfettamente in antitesi coll'articolo 1 e col principio dirigente di queste tasse.

Coll'articolo 1 si è detto così:

« La tassa di ancoraggio sarà dovuta ogniquale volta il bastimento approdi in un porto, in una rada o spiaggia dello Stato, e vi faccia operazioni di commercio, » ecc.

Ora, se questa è la locuzione del primo articolo, e se aggiunge che, ove il bastimento stanzioni nel porto più di venti giorni, pagherà una seconda volta, mi pare che non possa più sussistere l'articolo 4, come è concepito, perchè allora i bastimenti avrebbero solamente facoltà di fare una operazione e non due; il che sarebbe contrario al disposto dell'articolo 1, che dice: *vi faccia operazioni di commercio*.

Se io vado in un porto, e pago l'ancoraggio, ed imbarco altre merci, queste trasportando in altro porto, è a questo nuovo approdo che pagare debbo la tassa; altrimenti pagherei tre volte. Uno di approdo, uno di operazione, uno di scarica.